

DETERMINAZIONE N. 58 DEL 19 MARZO 2018

OGGETTO: Contenzioso Camera di Commercio – A.S.I. in liquidazione. Riassunzione del giudizio innanzi al Giudice Ordinario – Nomina legale

IL SEGRETARIO GENERALE

RICHIAMATE le proprie determinazioni:

N. 8 del 19 gennaio 2011, con la quale si è dato incarico all'Avv. Carmelo Floreno del Foro di Catania di assistere la preesistente Camera di Commercio di Catania nel ricorso proposto dal Consorzio A.S.I. - *Area di Sviluppo Industriale di Catania* - innanzi al T.A.R. Sicilia Sez. Catania, per l'annullamento della nota camerale prot. n. 84948 dell'8 novembre 2010, in cui veniva manifestata la volontà dell'Ente Camerale di recedere dal Consorzio, nonché di tutti gli atti ad esso preparatori, presupposti, propedeutici anche endoprocedimentali e/o consequenziali;

N. 199 del 28 novembre 2011, con la quale la preesistente Camera di Commercio di Catania dava incarico all'Avv. Carmelo Floreno di ricorrere innanzi al T.A.R. Sicilia, Sez Catania avverso la deliberazione Commissariale n. 6 del 30 marzo 2011 del Consorzio A.S.I. in cui si è ritenuto di individuare la preesistente Camera di Commercio di Catania quale Ente Consorziato, che per collocazione territoriale e condizione soggettiva rientra fra quegli Enti indicati dalle norme costitutive come componente necessario per assicurare gli obiettivi istituzionali del Consorzio ASI;

VISTA la nota dell'Avv. Carmelo Floreno pervenuta il 5 marzo 2018 protocollata in pari data al n. 5624/U, in merito all'esito dei contenziosi summenzionati nella quale evidenzia che il T.A.R. Catania ha riunito i due suddetti procedimenti e con sentenza n. 2163 dell'11 settembre 2017 ha dichiarato inammissibile per difetto di giurisdizione del Giudice amministrativo, il ricorso proposto dal Commissario A.S.I. di Catania. Nella predetta nota il legale evidenzia l'opportunità per l'Ente di riassumere il giudizio avanti il Giudice ordinario entro il termine perentorio di tre mesi dal suo passaggio in giudicato al fine di evitare di incorrere in ogni possibile decadenza. Infatti tra le medesime parti pende una controversia innanzi al Tribunale di Catania (iscritta al R.G. al n. 20122/2015) avente ad oggetto l'opposizione della preesistente Camera di Catania avverso il Decreto ingiuntivo ottenuto dal Consorzio ASI in liquidazione, gestione separata I.R.S.A.P., per il recupero dei mancati (e/o ridotti) versamenti dei contributi negli anni 2006/2012. La riassunzione innanzi al Tribunale di Catania del giudizio definito dalla sentenza T.A.R.,I, n. 2163/2017 consentirebbe alla Camera di Commercio di sentire dichiarata la legittimità della propria decisione di recedere dal Consorzio ASI di Catania in liquidazione e di conseguenza di non essere tenuta a versare i contributi relativi al periodo successivo;

CONSIDERATO pertanto l'opportunità di riassumere il giudizio in oggetto innanzi al Giudice ordinario;

VISTA la nota dell'Avv. Carmelo Floreno del 14 marzo 2018, protocollo camerale n. 6769/E del 15.03.2018 e successiva nota del 15.03.2018 protocollo camerale n. 6860/e del 16.03.2018 relativa all'onorario richiesto, per l'assistenza legale nel giudizio citato, per un importo pari ad € 7.619,61 oltre 4% per cassa forense ed iva al 22% , a cui va aggiunto € 759,00 per il contributo unificato e € 30,00 per notifiche;

ACCERTATA dall'ufficio Contabilità la disponibilità di bilancio,

D E T E R M I N A

- Di dare incarico all'Avv. Carmelo Floreno del Foro di Catania che ha già seguito il contenzioso di cui in premessa, di riassumere innanzi al Giudice ordinario, il giudizio definito dalla sentenza T.A.R. Catania, I, n. 2163/2017 in ordine al contenzioso fra la preesistente Camera di Commercio di Catania e il Consorzio A.S.I. in liquidazione sulla legittimità del recesso dell'Ente camerale dal Consorzio;
- Di imputare l'importo di € 7.619,61 oltre 4% per cassa forense ed iva al 22%, a cui va aggiunto € 759,00 per il contributo unificato e € 30,00 per notifiche al cdc 325043 del bilancio camerale.

IL SEGRETARIO GENERALE

Dott. Alfio Pagliaro